

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 249

DEL 26/10/2004

O G G E T T O:

GESTIONE TEATRO DOVIZI- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATA A REGOLARE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NATA

Oggi, 26/10/2004 alle ore 19,00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. Ferruccio FERRI, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

| | | | |
|------------|--------------|---|---|
| FERRI | Ferruccio | P | |
| PIANTINI | Giuseppe | | A |
| VIGIANI | Maria Teresa | P | |
| POLVERINI | Silvano | P | |
| LARGHI | Alberto | P | |
| ACCIAI | Gian Maria | P | |
| GIOVANNINI | Alessandro | P | |

presenti

6

assenti

1

Assiste il Dr. Massimo DEL MONTE, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI 

Allegata alla deliberazione N. 249 del 26/10/04

IL VICE SEGRETARIO GEN.LE
(D. Di Monte Massimo)



SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATA A REGOLARE I RAPPORTI
DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NATA PER LA
GESTIONE DEL TEATRO DOVIZI.

L'anno....., il giorno del mese di
....., presso l'Ufficio Cultura del Comune di Bibbiena

PREMESSO

- che l'associazione Nuova Accademia del Teatro d'Arte - NATA è l'unica compagnia teatrale professionale presente nel territorio casentino;
- che la stessa svolge dal 1988 (anno della sua fondazione) una continua ed intensa attività di promozione, produzione, programmazione e formazione teatrale nell'ambito del suddetto territorio, coinvolgendo numerosi soggetti pubblici e privati;
- che nelle attività sopra elencate la NATA ha sempre coinvolto la scuola e il mondo giovanile;
- che il Comune di Bibbiena, con apposita convenzione stipulata in data 27/96/2001, ha concesso in uso alla suddetta associazione il teatro Dovizi come residenza affidandole, contestualmente, la gestione del teatro medesimo;
- che in data 19/11/2004 scadono i termini della convenzione in parola;
- che la predetta NATA ha richiesto al Comune il rinnovo della convenzione, stante i risultati conseguiti;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di dare continuità al rapporto di collaborazione con detta associazione rinnovando apposita convenzione;

TRA

Il Comune di Bibbiena (in seguito indicato anche come "Comune")
rappresentato dalla dott.ssa Mara Giugni, quale Responsabile del

competente Servizio, nata a
....., domiciliata per la propria
funzione presso il Comune di Bibbiena, Via Berni n. 25, P. IVA n.
00137130514, che agisce in nome e per conto del Comune, in esecuzione
della deliberazione di Giunta Comunale n. del,
esecutiva ai sensi di legge,

E

l'associazione Nuova Accademia del Teatro d'Arte - NATA (in seguito
indicata come "NATA"), con sede legale in via Rosa Scoti Franceschi n. 21-
Bibbiena, P.I. 01265640514, rappresentata da Bocchi Pinuccia Lina, in
qualità di legale rappresentante, nata a
Il....., residente in.....,
C.F.:.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il Comune di Bibbiena, come sopra rappresentato, in esecuzione
della delibera di Giunta Comunale sopra richiamata, concede in uso alla
NATA in virtù delle finalità perseguite da tale associazione come enunciate
in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, il Teatro Dovizi
come residenza ed affida ad essa la gestione delle attività del Teatro
stesso, intendendo con ciò l'affidamento dell'organizzazione e della
gestione di tutte le attività del teatro sul piano tecnico, economico, culturale
e legale;

Art. 2 - La NATA si impegna ad organizzare, programmare e gestire
tecnicamente, economicamente, culturalmente e legalmente le attività del
Teatro Dovizi, aderendo e adottando i criteri e gli obiettivi culturali generali

definiti dall'Amministrazione comunale per il suddetto teatro, così di seguito specificati:

- caratterizzare e promuovere la struttura culturale comunale, allo stato attuale di realizzazione e per le caratteristiche tecniche che possiede, perché affermi un proprio necessario ruolo ed un proprio pubblico nel Comune di Bibbiena e nell'area del Casentino in proiezione intercomunale, stante la collocazione territoriale della struttura e il contesto culturale circostante, e ciò anche secondo gli orientamenti e gli obiettivi generali espressi dalla Regione Toscana in materia (cfr. L. R. n. 45 "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana");
- promuovere adeguatamente le attività del teatro realizzando materiale promozionale (manifesti, locandine, depliant, etc.);
- svolgere attività di ufficio stampa predisponendo appositi comunicati e organizzando incontri e conferenze stampa;
- individuare nella programmazione alternata, ciclica o continuativa di teatro, musica, incontri, danza ed in genere di tutte le espressioni artistiche che la struttura può ospitare, la forma più efficace per consolidare e sviluppare un servizio culturale organizzato e qualificato per il Comune di Bibbiena creando un punto di riferimento cittadino e per l'area;
- sviluppare iniziative di formazione del pubblico, soprattutto giovanile, in stretta collaborazione con le scuole del Comune di Bibbiena e dei Comuni limitrofi;

- attivare iniziative capaci di sviluppare forme concrete di collaborazione con l'associazionismo culturale del territorio, al fine di consentirne l'espressione e promuoverne la crescita;
- gestire la struttura in modo che, accanto ad una specifica caratterizzazione culturale che ne consolidi l'immagine e l'identità pubblica complessiva, ospiti iniziative che ne sperimentino la versatilità teatrale, musicale, convegnistica, da cui la struttura stessa è materialmente caratterizzata;
- dare stabilità e continuità alle attività del Teatro Dovizi stabilendo rapporti permanenti con la città, promuovendo la struttura tramite una programmazione che unisca i momenti di spettacolo alle iniziative di formazione del pubblico;
- dare alla programmazione delle attività del Teatro un andamento continuativo, in modo da consentire, attraverso verifiche circostanziate sugli esiti della programmazione annuale, un adeguamento costante delle iniziative agli obiettivi del progetto.

Art. 3 - La NATA aderisce ai suddetti criteri ed obiettivi culturali generali dell'Amministrazione comunale in ordine al Teatro Dovizi di Bibbiena e si impegna a sostanziarli in attività concrete che realizzerà presso il Teatro stesso secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.

Art. 4 - Gli obiettivi generali di cui agli articoli 2 e 3 si sostanzieranno in programmi di attività che verranno annualmente definiti e concordati con l'Accademia Galli Bibbiena quale referente scientifico per il teatro Dovizi, sulla base delle risorse disponibili.

La NATA è tenuta a presentare alla Giunta Comunale e all' Accademia Galli Bibbiena, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma delle attività per

la stagione successiva (settembre-giugno), corredato di un preventivo economico e finanziario.

Art. 5 - L'Accademia Galli Bibiena trasmetterà le sue valutazioni in merito al suddetto programma alla Giunta Comunale che dovrà approvarlo entro il 30 agosto di ogni anno e, contestualmente, potrà corrispondere alla NATA un contributo quantificabile di anno in anno secondo le proprie disponibilità di bilancio ed in relazione ai programmi da realizzare.

Art.6 - Il consuntivo economico relativo alla gestione del teatro, alla programmazione annuale e alle attività di promozione - corredato dalla corrispondente documentazione contabile e fiscale, dai dati relativi alle presenze del pubblico (faranno fede i borderò da allegare in copia), e dalla rassegna stampa - verrà presentato dalla NATA alla Giunta Comunale entro il 15 maggio di ogni anno ed approvato dalla Giunta stessa entro il 30 maggio.

Art.7 - La NATA si impegna a gestire il Teatro Dovizi osservando le disposizioni di legge vigenti in materia ed è dunque impegnata a munirsi della prescritta licenza per l'esercizio di pubblico spettacolo.

Art.8 - La NATA può svolgere:

- a) attività previste nel programma di cui agli articoli 4 e 5;
- b) attività non rientranti nel suddetto programma, organizzate dalla NATA stessa.

Queste ultime non dovranno comunque contrastare con i principi fatti propri dall'Amministrazione Comunale, di cui all'art. 2 della presente convenzione e dovranno essere a questa preventivamente comunicate. Resta inteso, altresì, che l'attività di produzione teatrale propria della NATA può essere inserita anche nel programma di cui al comma a) del presente articolo.

Art. 9- LA NATA si impegna ad impiegare nell'organizzazione, nella programmazione e nella gestione delle attività comprese nei programmi di cui all'art. 8, comma a), tutti i fondi provenienti dal contributo finanziario del Comune.

La NATA è altresì impegnata ad integrare tale contributo con i fondi che eventualmente dovessero essere erogati per la programmazione teatrale da altri enti pubblici (Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Fondazione Toscana Spettacolo, ecc.)

Gli incassi e gli altri proventi di gestione, in ordine a tutte le manifestazioni organizzate dalla NATA all'interno del Teatro Dovizi, andranno alla stessa NATA in quanto gestore delle medesime.

La NATA è impegnata a concordare con il Comune le tariffe relative agli ingressi.

I biglietti omaggio, nel rispetto delle vigenti normative, saranno gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Le spese inerenti la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività previste dal programma annuale di cui agli articoli 4, 5 e 8, compresi quelli relativi agli eventuali chachets degli spettacoli, ai noleggi, ai services tecnici, alla promozione, al personale tecnico e di servizio, alla pulizia dei locali, al telefono, energia elettrica, riscaldamento, acqua, nettezza urbana, alla SIAE, all'Enpals e agli oneri assicurativi riguardanti il personale e ogni qualsiasi altro onere riguardante la gestione, l'organizzazione e la programmazione delle attività sono a carico della NATA, la quale costituisce il referente degli obblighi di legge previsti e di qualsiasi controversia possa insorgere al riguardo.

Art. 11 - Il Comune di Bibbiena utilizzerà il Teatro Dovizi compatibilmente con le attività rientranti nel programma concordato di cui agli articoli 4, 5 e 8, e per un numero massimo di 20 (venti) giornate annue, per lo svolgimento delle proprie iniziative o di quelle organizzate in collaborazione con le associazioni locali e/o scuole. Il personale necessario all'apertura del Teatro e alle esigenze tecniche connesse alle suddette iniziative, nonché le relative pulizie, saranno messe a disposizione dall'Associazione.

Il Comune si riserva inoltre la possibilità, previ accordi col gestore e compatibilmente con lo svolgimento dei programmi di cui all'art. 8, commi a) e b), di usare e/o concedere a terzi il Teatro Dovizi per le iniziative e le manifestazioni oltre le 20 (venti) giornate annue di cui sopra. I costi tecnici e di personale, di pulizia e di quant'altro necessari a tali iniziative e manifestazioni - oltre i giorni di cui al primo comma del presente articolo - saranno a carico del Comune o dei terzi per esse referenti.

Il Comune stabilirà con apposito regolamento, in accordo con la NATA, le tariffe e le modalità di concessione in uso del teatro.

Alla Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 565 del 30/10/1997, viene garantito l'uso del Teatro Dovizi per le attività culturali e promozionali promosse dalla stessa, compatibili con la struttura, per almeno dieci giorni per ogni anno, senza l'applicazione di alcun canone, fatti salvi i servizi di assistenza tecnica, di vigilanza, di controllo e di pulizia per i quali la suddetta Fondazione prenderà gli opportuni accordi con la stessa NATA. In caso di disaccordo, decide la Giunta.

Art. 12 - Il Comune mette a disposizione dell'associazione NATA la struttura teatro Dovizi agibile al pubblico come da certificazione di agibilità

rilasciata dall'ufficio Tecnico del Comune in data 20/11/2001 e contestualmente consegnata alla NATA.

Art. 13 - La NATA prende in consegna la struttura Teatro Dovizi; al momento dell'affidamento verrà verificato l'inventario dei materiali tecnici ed arredi in dotazione al Teatro Dovizi di cui verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle due parti. L'associazione si impegna alla corretta conduzione della struttura, al buon uso e alla manutenzione ordinaria degli stessi.

Allo scadere del presente atto la NATA dovrà restituire al Comune la struttura, i materiali e gli arredi di cui sopra, perfettamente funzionanti come da consegna e ben conservati, fatti salvi i materiali di consumo e la necessaria usura dovuta al tempo e alla frequentazione pubblica e tecnica del luogo, dei materiali e degli arredi stessi. A garanzia di quanto sopra la suddetta NATA si impegna a presentare al Comune, entro 10 gg, dalla validità della presente convenzione un'apposita polizza assicurativa "a primo rischio assoluto" relativa alle attrezzature ed arredi come specificato nell'inventario di cui al comma 1 del presente articolo.

La Nata ha l'obbligo di garantire al Comune l'accesso al teatro in caso di necessità.

Art.14 - I lavori di piccola e ordinaria manutenzione dei locali concessi sono a carico della NATA. L'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune.

Art.15 - La NATA dovrà segnalare tempestivamente al Comune e comunque non oltre 3 giorni dalla data in cui si sono verificati o in cui ne ha avuto notizia, qualunque guasto o danno che, verificatosi nella struttura teatrale, necessiti di manutenzione straordinaria. Il Comune è tenuto ad

intervenire tempestivamente; qualora invece l'amministrazione comunale non intervenisse in tempi utili e ragionevoli per rendere il teatro atto ad ospitare le attività previste, è data facoltà alla NATA di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

In presenza di tali condizioni, il contributo di cui all'art.5 della presente convenzione sarà erogato alla NATA in misura proporzionale all'attività sino a quel momento svolta.

Eventualmente la NATA può essere autorizzata ad effettuare gli interventi urgenti con rimborso da parte del Comune delle spese sostenute e documentate.

Art. 16 - Gli eventuali miglioramenti che dovessero essere apportati ai locali in concessione a decorrere dalla validità della presente convenzione resteranno acquisiti gratuitamente al Comune.

Il valore dei suddetti miglioramenti potrà eventualmente compensare i deterioramenti che potrebbero verificarsi nei locali concessi, solo a condizione che tali deterioramenti non siano dovuti a colpa grave della NATA.

Per quanto attiene invece alle addizioni eventualmente apportate dalla NATA al Teatro Dovizi, queste potranno essere tolte dai locali solo se tale operazione non arrecherà danno alcuno ai locali e alla struttura teatrale. In caso contrario, o se le parti concordemente preferissero lasciarle nei locali del Teatro Dovizi, si osserverà quanto stabilito al comma precedente.

Art. 17 -. Per quanto concerne le spese relative alla energia elettrica, riscaldamento, acqua e nettezza urbana, il Comune parteciperà con una quota di € 5.165,00 annui. La suddetta somma verrà liquidata alla NATA, annualmente, dopo l'approvazione del bilancio comunale di

previsione. Le bollette relative ai suddetti consumi saranno pagate dalla NATA alla quale sono intestati i relativi contratti di utenza.

L'assicurazione sull'immobile e R.C. contro terzi, sono a carico del Comune di Bibbiena."

Art. 18 - Sono da considerarsi a carico della NATA, in quanto titolare della licenza per pubblico spettacolo, tutti gli oneri e gli obblighi di legge previsti per l'esercente, in particolare quelli riguardanti l'impianto elettrico a livello di manutenzione, tenuta dei prescritti registri di verifica, presidio elettrico. Lo stesso valga anche per l'impianto di sicurezza antincendio.

Art. 19 - La NATA si impegna a lavorare in armonia con tutte le forze culturali democratiche del territorio e a ricercare rapporti e collaborazioni con esse, oltre a rafforzare quelli esistenti. Particolare riguardo andrà rivolto ad attività di promozione teatrale per le scuole.

Art. 20 - Tutti gli strumenti pubblicitari dovranno contenere l'indicazione che le attività sono promosse e realizzate congiuntamente dal Comune e dalla NATA, ad eccezione di quanto previsto al comma b) dell'articolo 8.

Art. 21 - La presente convenzione ha validità triennale a far tempo dal 20 novembre 2004, con possibilità di recesso anticipato.

Art. 22 - Il Comune potrà recedere dal contratto nei soli casi di inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione e/o di inosservanza da parte della NATA del programma concordato di cui agli artt. 3 e 8 della presente convenzione. Per effetto del recesso, da notificarsi al legale rappresentante della NATA a mezzo lettera raccomandata, la presente convenzione si considererà sciolta di pieno diritto.

Art. 23 - Qualsiasi controversia che le parti non sapessero dirimere in ordine agli impegni assunti con la presente convenzione e/o alla sua

interpretazione, applicazione ed esecuzione o quant'altro ancora potesse insorgere quale contrasto tra le parti in ordine all'oggetto della presente convenzione e cioè alla gestione, la programmazione e l'organizzazione del Teatro Dovizi, sarà regolata secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, in particolare dagli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, sede competente il Tribunale di Arezzo.

Art. 24 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della NATA che se le assume.

Art. 25 - Le prestazioni di cui al presente atto non sono soggette ad I.V.A.

Art. 26- La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi di legge.

Art. 27 – Le parti danno concordemente atto che le scadenze previste agli artt. 4 e 5 non vengono applicate per il corrente anno.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per il Comune di Bibbiena

Per la NATA

Dott.ssa Mara Giugni

Pinuccia Lina Bocchi

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Bibbiena, con apposita convenzione stipulata in data 27 giugno 2001, ha concesso in uso all'associazione NATA il Teatro Dovizi come residenza affidandole, contestualmente, la gestione del teatro medesimo;

PRESO ATTO che in data 19/11/2004 scadono i termini della convenzione in parola;

CONSIDERATO che la predetta NATA ha richiesto al Comune il rinnovo della convenzione, stante i risultati conseguiti;

CHE il Comune non possiede al proprio interno competenze specifiche per quanto riguarda la gestione tecnica del teatro, per la quale si è sempre avvalso dell'apporto e della collaborazione della stessa NATA, l'unica compagnia teatrale professionale presente nel territorio;

CHE pertanto si rende necessario, ai fini della programmazione delle attività teatrali relative alla stagione 2004-2005, dare continuità al rapporto di collaborazione con detta associazione rinnovando apposita convenzione;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO/I il/i parere favorevole espresso in data 13/10/2004... ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile del Servizio dr. Mara Giugni, in ordine alla regolarità tecnica (e dal Responsabile del Servizio Finanziario dr. Marco Bergamaschi, in ordine in ordine alla regolarità contabile);

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all'art.134, comma 4 del D. L.gs n. 267 del 18/08//2000, al fine di consentire l'immediata attivazione delle iniziative sopra indicate;

Unanime;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'allegato schema di convenzione finalizzata a regolare i rapporti di collaborazione con l'Associazione NATA per la gestione del Teatro Dovizi;
2. di autorizzare il responsabile del competente servizio, dott.ssa Mara Giugni, a sottoscrivere, in nome e per conto del Comune, la convenzione in questione, con facoltà di apportare alla stessa tutte quelle piccole modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione dei presenti, per le motivazioni esposte in premessa.

MG



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: BIBLIOTECA - CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - FORMAZIONE LAVORO

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

GESTIONE TEATRO DOVIZI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATA A
REGOLARE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NATA.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: FAVOREVOL E.

Si segnala che la sopra indicata proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata o, comunque, gli effetti finanziari e contabili saranno oggetto di apposita determina del Responsabile del Servizio.

Bibbiena, 13/10/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Mara Giugni

VISTO EX ART 49 D.LGS 267/2000

13/10/2004

OGGETTO: GESTIONE TEATRO DOVIZI- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATA A REGOLARE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NATA

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO
M. DEL MONTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il **3 NOV. 2004** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. **3097** Reg. di Pubblicazione



Bibbiena, li'

3 NOV. 2004

IL MESSO

Letizia Fani *Pancari*

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal **3 NOV. 2004** al **18 NOV. 2004** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' **19 NOV. 2004**

N. **3097**

Reg. Pubbl.

IL MESSO

L'istruttore Amministrativo
(Dott.ssa M. Letizia FANI)

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele Pancari)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

14 NOV. 2004

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il _____
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Li' **15 NOV. 2004**



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL VICE SEGRETARIO GEN.LE
(D. Del Monte Massimo)